

Ai membri della
cassa di compensazione *medisuisse*

San Gallo, dicembre 2023

Anticipazioni per il 2024

Gentili Signore, Egregi Signori,

In occasione della fine dell'anno mi permetto di comunicarvi alcune informazioni attuali concernenti il nostro settore di attività:

Cenni generali

connect è la piattaforma internet del gruppo informatico IGAKIS che consente ai datori di lavoro un disbrigo delle operazioni amministrative con la cassa di compensazione in maniera semplice e agevole e con un tasso delle spese di amministrazione ridotto. Tra l'altro, l'invio del conteggio in forma cartacea sarebbe superfluo. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.medisuisse.ch > **connect**. Se volete registrarvi senza disporre del codice di registrazione, potete inviare una e-mail a connect@medisuisse.ch.

Sito web ■ Sul nostro sito www.medisuisse.ch troverete numerose informazioni sul 1° pilastro. Da metà dicembre potrete calcolare, fra l'altro, i contributi esatti dovuti nell'anno nuovo (> [Servizi](#) > [Ausilio per il calcolo](#)). Suggestioni da parte degli utenti sono sempre graditi.

Schede dei salari Excel ■ La legislazione in materia di AVS obbliga i datori di lavoro a iscrivere continuamente i salari, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un conteggio ordinato con la propria cassa di compensazione e per l'effettuazione dei controlli periodici dei datori di lavoro. Specialmente nel caso di datori di lavoro con pochi dipendenti basta normalmente la compilazione delle schede del salario. Un modello elettronico in formato Excel è disponibile sul nostro [sito web](#) > [Moduli](#) > [Schede dei salari](#). Questo file potrà essere importato e inviato tramite *connect* > mansioni "notifica dei salari".

Controllo dei datori di lavoro ■ La legge AVS prescrive che tutti i datori di lavoro devono essere periodicamente controllati in merito alla corretta compilazione del conteggio dei salari con la cassa di compensazione. Per evitare contestazioni nel corso dei controlli, i datori di lavoro sono pregati di prestare attenzione in modo particolare alle apposite spiegazioni contenute nelle istruzioni concernenti il conteggio annuale.

Attività internazionali ■ Attività lavorative di indipendenti e dipendenti in più Stati sono da comunicare immediatamente a *medisuisse*, affinché essa possa esaminare l'obbligo assicurativo nonché contributivo. Cfr. in merito anche sul nostro [sito web](#) > [Opuscoli informativi](#) > [Internazionale](#).

„Cosa bisogna fare ...“ ■ Spesso ci si chiede cosa occorre fare sul piano amministrativo in presenza di determinate situazioni (p.es. entrata in servizio di un dipendente). In un documento separato abbiamo elencato i casi più rilevanti e le notifiche necessarie a tale proposito da inviare alle assicurazioni del 1° e 2° pilastro. Troverete la nuova versione del suddetto documento – come numerose informazioni sul 1° pilastro – anche sul nostro [sito web](#) > [Servizi](#) > [Cosa bisogna fare ...](#)

ai-pro-medico ■ I medici troveranno nel dossier *connect* un volantino con informazioni sulla piattaforma «[ai-pro-medico](#)».

Contributi

Contributi per i dipendenti ■ I contributi AVS/AI/IPG da pagare sui salari versati ai dipendenti rimangono al 10,6 %. L'obbligo di pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione, in ragione del 2,2 %, sussiste per i redditi fino a 12 350 franchi al mese risp. 148 200 franchi all'anno. I datori di lavoro devono farsi carico di almeno la metà dei contributi, fino ad un reddito di 148 200 franchi corrispondente ad un'aliquota del $(12,8 \% \div 2 =) 6,4 \%$. I redditi che non superano i 2300 franchi in un anno civile e per ogni singolo datore di lavoro, sono sottoposti a conteggio solo su esplicita richiesta del dipendente. Per contro, i salari del personale domestico sono in ogni caso sottoposti a conteggio; eccetto le attività dipendenti di giovani adulti, svolte per arrotondare la paghetta. Persone che hanno raggiunto l'età di riferimento possono far valere per ogni datore di lavoro una franchigia di 1400 franchi al mese risp. di 16 800 franchi all'anno; il dipendente può ora rinunciare a questa franchigia nei confronti del datore di lavoro al primo pagamento dello stipendio dopo l'età di riferimento o nel nuovo anno civile (per la prima volta nel gennaio 2024).

Contributi degli indipendenti ■ I contributi AVS/AI/IPG sui redditi di chi esercita un'attività lucrativa indipendente rimangono del 10,0 %, mentre non sussiste nessun obbligo di pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione. L'aliquota di contribuzione si riduce in caso di reddito fino a 58 800 franchi; in caso di reddito annuo inferiore a 9800 franchi si deve versare un contributo minimo di 514 franchi. I redditi accessori fino a 2300 franchi all'anno non sono soggetti all'obbligo contributivo. Dopo aver raggiunto l'età di riferimento si può far valere una franchigia di 1400 franchi al mese risp. di 16 800 franchi all'anno; dall'anno nuovo, l'indipendente può comunicare, al più tardi entro la fine dell'anno contributivo (2024), la rinuncia alla franchigia con l'adeguamento contributo in *connect*.

Contributi per gli assegni familiari ■ I contributi dovuti dal datore di lavoro (sull'intera somma salariale) o per chi esercita un'attività indipendente (fino a un reddito di 148 200 franchi) variano a seconda della cassa di compensazione per gli assegni familiari e del cantone di riferimento.

2° e 3° pilastro ■ Nella previdenza professionale obbligatoria i relativi importi ammontano a: il salario minimo annuo 22 050 franchi; il salario minimo coordinato 3675 franchi, la deduzione di coordinamento 25 725 franchi e il salario massimo coordinato 88 200 franchi. L'importo massimo deducibile dalle imposte del pilastro 3a ammonta a 7056 franchi per chi aderisce al 2° pilastro e a 35 280 franchi per chi non aderisce ad una cassa pensione.

Prestazioni

Età di riferimento AVS e importo della rendita ■ In caso di un periodo contributivo completo, la rendita completa minima ammonta a 1225 e quella massima a 2450 franchi al mese; ai coniugi spetta complessivamente una rendita massima di 3675 franchi. Il diritto alla rendita ha effetto dal mese successivo a quello del compimento dei 64 rispettivamente 65 anni. Si raccomanda che la relativa domanda venga inoltrata circa tre mesi prima, anche in caso del rinvio della rendita.

Riforma AVS ■ La prima fase della riforma "AVS 21" entrerà in vigore nel 2024. In particolare, i redditi da attività lucrativa dopo l'età di riferimento possono ora essere utilizzati per migliorare la rendita di vecchiaia fino agli importi massimi appena menzionati; a questo scopo si può anche rinunciare alla franchigia per beneficiari di rendite. Al momento ideale si può chiedere alla cassa di compensazione il ricalcolo della rendita; la prestazione più elevata sarà versata al più presto a partire dal mese successivo. La richiesta può essere presentata anche dagli assicurati che non hanno ancora compiuto 70 anni il 1° gennaio 2024 e che hanno continuato a lavorare oltre l'età di pensionamento. Informazioni dettagliate sulla riforma sono disponibili sul [sito web > Prestazioni > Assicurazione vecchiaia e superstiti](#).

Altre prestazioni ■ Le indennità in caso di servizio, maternità, paternità e di presa in carico di figli con gravi problemi di salute rimangono invariate; il [sito web > Prestazioni](#) contiene strumenti di calcolo. Gli assegni familiari variano da cantone a cantone; sul nostro [sito web > Prestazioni > Assegni familiari](#) trovate un quadro d'insieme sulle prestazioni.

Vi ringrazio per la fiducia accordataci in questo anno che volge a termine. A voi e alle vostre famiglie vanno i miei più sinceri auguri di un felice Anno Nuovo, soprattutto di buona salute.

Distinti saluti

medisuisse



Avv. Marco Reichmuth
Gerente della Cassa